

## **COMUNICATO N. 362/L - 30 GIUGNO 2022**

362/631

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 302/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Giugno 2022:

Comunicato Ufficiale n. 302/A

## Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

## ha deliberato

di modificare l'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 30 Giugno 2022

IL PRESIDENTE Francesco Ghirelli





## REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

| Testo vigente  | Nuovo testo proposto  |
|--|---|
| Art. 45<br>Il trasferimento  | Art. 45<br>Il trasferimento   |
| 1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire<br>a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e<br>con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative<br>Interne della F.I.G.C. | 1. INVARIATO  |
| 2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.   | 2. INVARIATO  |
| 3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.  | 3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5. |
| 4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.  | 4. INVARIATO  |